

STATUTO
“GASB! – GRUPPO ACQUISTO SOLIDALE BIELLA”
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
(approvato nell’Assemblea Straordinaria del 6.2.2010)

Articolo 1 – Denominazione e sede:

L’Associazione di Promozione Sociale “ GASB! – GRUPPO ACQUISTO SOLIDALE” più avanti chiamata per brevità Associazione è costituita ai sensi della Legge 383 del 07/12/2000 e della Legge Regionale n.7 del 7/2/2006, persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro.

L’Associazione è apartitica ed aconfessionale, e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Gli ulteriori aspetti relativi all’organizzazione interna dell’Associazione sono disciplinati da un eventuale Regolamento, deliberato dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

L’Associazione ha Sede legale ed operativa in Biella (BI) in Via Serralunga 7.

Il trasferimento della sede legale avviene su conforme decisione del Consiglio Direttivo, ove se ne ravvisi la necessità, e non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune, e viene ratificata dall’Assemblea dei Soci.

Il trasferimento della sede operativa avviene su conforme decisione del Consiglio Direttivo, ove se ne ravvisi la necessità, e non comporta mai modifica statutaria.

L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Articolo 2 – Natura e Principi:

L’Associazione è aconfessionale ed apartitica e si attiene ai seguenti principi:

- assenza di fine di lucro
- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione.
- democraticità della struttura. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall’Assemblea Ordinaria dei Soci; le cariche all’interno dei suddetti organi sociali (Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere, Consiglieri) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere Soci.
- uguaglianza dei diritti di tutti gli associati
- gratuità delle cariche associative
- gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal Socio in nome e per conto dell’Associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo
- intrasmissibilità della quota associativa (salvo caso di morte) e la non rivalutabilità della stessa, ferme restando le previsioni dell’art. 4
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario (sotto forma di “riepilogo delle entrate e uscite” dell’anno)

Articolo 3 – Scopi:

L’ Associazione, senza finalità di lucro, ha lo scopo di

- promuovere l’ educazione al consumo critico, alla finanza etica, al turismo responsabile;
- promuovere progetti di sviluppo umano e sociale;
- promuovere la solidarietà e lo scambio mutualistico tra i soci;
- favorire lo sviluppo di Reti di Economia Solidale;

- sostenere i produttori, in particolare di prodotti biologici, eco-compatibili ed equosolidali che aderiscono alle finalità dell' associazione e garantiscono la trasparenza del prodotto e del ciclo di lavorazione stabilendo con essi rapporti diretti che garantiscono una equa remunerazione. A parità di requisiti saranno promossi e sostenuti i produttori locali in modo da promuovere la filiera corta;
- gestire l' acquisto collettivo e la distribuzione tra i soci del gruppo di acquisto di alimenti, bevande ed altri prodotti non commestibili di cui al punto precedente;
- gestire tra i soci del gruppo di acquisto la distribuzione di alimenti, bevande ed altri prodotti derivati da eccedenze di produzione di singoli soci;
- mettere a disposizione dei produttori di cui sopra risorse strumentali utili alle finalità di presentazione dei propri prodotti;
- la somministrazione e la preparazione di alimenti e bevande di cui ai punti precedenti per finalità pertinenti agli scopi istituzionali, nell'ambito di iniziative pubbliche organizzate da altri soggetti operanti con finalità di educazione al consumo e promozione sociale.

Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'Associazione utilizza i seguenti strumenti: acquisto collettivo di prodotti; promozione di momenti di scambio, condivisione e formazione, tra i soci e i non soci, sulle tematiche di cui all' art. 3; organizzazione di eventi pubblici con finalità educative e/o socio-culturali, anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti ed Istituzioni; partecipazione ad eventi con finalità educative e/o socio-culturali; altre attività non specificatamente previste, di natura non commerciale, atte al raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 4 – I Soci

Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di nuova adesione va presentata all'Associazione su apposita modulistica corredata dal pagamento della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta, motivando la sua decisione, ed in caso di diniego restituisce la quota associativa. Nessuno motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta, il richiedente, ad ogni effetto, acquisisce la qualifica di socio, che è intrasmissibile per atto tra vivi.

All' interno di una famiglia, comunque costituita, si effettua una sola iscrizione a socio e tutti gli altri componenti la famiglia (salvo che nel caso di suo scioglimento) possono partecipare alle attività dell'Associazione, con esclusione del diritto di voto e di eleggibilità. I Soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione, a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il rinnovo si attua con il pagamento della quota associativa annuale, di norma entro il 28 febbraio. Non è ammessa la discontinuità del pagamento delle quote associative, fatti salvi giustificati motivi riconosciuti, su apposita istanza, dal Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto in Assemblea, possono essere eletti, e possono partecipare agli acquisti collettivi i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali.

Ogni Socio è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Presidente o suo delegato di ogni variazione relativa a residenza e/o domicilio, indirizzo mail, numeri di telefono.

In base alle disposizioni del decreto legislativo 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed utilizzati per i soli fini amministrativi ed operativi dell'Associazione;

eventuali altri impieghi saranno limitati alle sole finalità consentite dal Socio al momento della richiesta di associazione socio.

Articolo 5 – Soci onorari

La qualifica di socio onorario viene riconosciuta alle Associazioni o Fondazioni aventi finalità di promozione culturale e sociale ed alle Associazioni di Volontariato su loro richiesta o comunque su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea dei Soci.

La qualifica di Socio onorario consente al legale rappresentante dell'Associazione o Fondazione (o suo delegato) la partecipazione alle attività sociali, ivi compreso il diritto di voto e la eleggibilità, con la sola esclusione della partecipazione agli acquisti collettivi.

Le persone fisiche aderenti ad altre Associazioni o Fondazioni possono comunque aderire al GASB! come Socio ai sensi del precedente art. 4.

Articolo 6 – Decadenza dei Soci:

La qualifica di Socio si perde per:

- Causa di morte, fatto salvo il caso di subentro di familiare
- Dimissioni, presentate per iscritto al Presidente o suo delegato, e ratificate dal Consiglio Direttivo
- Decadenza, qualora senza giustificato motivo non provveda al versamento della quota associativa annuale per due annualità consecutive, e/o non provveda al versamento delle quote annuali mancanti. La decadenza viene deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci
- Espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci, per i seguenti motivi:
 - a) inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - b) danni morali e materiali arrecati all'Associazione o comunque in ogni altro caso in cui il Socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione

Le deliberazioni assunte in materia di espulsione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 8.

La perdita della qualifica di Socio viene annotata nel libro soci, con la relativa motivazione.

La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Articolo 7 – Provvedimenti di espulsione e ricorsi:

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, e da questi sottoposto all'Assemblea dei Soci per la decisione in via definitiva.

Articolo 8 – La Quota Associativa

Il versamento della quota associativa consente al Socio l'esercizio del potere di voto e di eleggibilità, nonché l'accesso agli acquisti collettivi.

La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9 – Gratuità dei Soci:

Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e anche ai sensi della legge 383 del 07/12/2000 art.18; possono essere rimborsate le eventuali spese sostenute e documentate dai soci per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Articolo 10 – Gli Organi:

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Articolo 11 – L'Assemblea Generale dei Soci:

L'Assemblea Generale dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria.

Il Consiglio deve convocare l'Assemblea Ordinaria dei Soci almeno una volta all'anno, entro il 30 (trenta) Aprile. Inoltre può convocare, quando crede necessario, altre Assemblee Ordinarie e Straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto per via postale o informatica, contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

L'Assemblea è formata da tutti i Soci in regola con le quote associative ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza dal Vice Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea elegge un Presidente della suddetta, che accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

Articolo 12 – Assemblea Ordinaria e Straordinaria:

L'Assemblea può essere sia Ordinaria che Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria viene convocata sulla base di deliberazione del Consiglio Direttivo. L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno, fatta salva la previsione di cui al successivo art. 15.

L'Assemblea Straordinaria viene convocata su richiesta scritta di almeno 1/5 degli associati entro 10 giorni dalla richiesta, o in caso di scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea Straordinaria ha come ordine del giorno il solo argomento proposto, è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convoca qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno, fatta salva la previsione di cui al successivo art. 15.

Ogni delibera avviene a Scrutinio Palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con le quote associative. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Ogni Socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun Socio.

Le decisioni prese dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, impegnano tutti i Soci, sia dissenzienti che assenti. Ogni Socio ha diritto di consultare il Verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Articolo 14 – Funzioni Assemblea Ordinaria:

L'Assemblea Ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina del Presidente
- nomina o surroga degli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina o surroga dei Revisori dei componenti del collegio dei revisori
- approvazione dei Rendiconti Preventivi e Consuntivi, e delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo
- approvazione delle proposte del Consiglio Direttivo in ordine all'art. 5 (soci onorari)
- ratifica delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo in ordine all'applicazione dell'art. 1 (trasferimento della sede legale) e 6 (decadenza di soci, espulsione dei soci in assenza di ricorso)
- approvazione delle linee di indirizzo sui programmi dell'attività da svolgere;
- redazione, modifica e revoca di Regolamenti Interni;
- deliberazione su ricorso presentato da un Socio che è stato espulso: la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile

Articolo 15 – Variazione Statuto:

Le variazioni dello Statuto devono essere approvate a maggioranza assoluta da un'Assemblea Ordinaria, se promosse dal Consiglio Direttivo, o Straordinaria, se promossa dagli iscritti ai sensi dell'art.13.

Articolo 16 – Il Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo è formato da 9 membri (Presidente, Vice Presidenti, Segretario, Tesoriere, Consigliere) e si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio.

L'attribuzione delle funzioni di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere all'interno del Consiglio Direttivo è proposta dal Presidente eletto dall'Assemblea dei Soci e deliberata dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo possono essere rieletti fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo causa di forza maggiore.

Articolo 17 – Compiti del Consiglio Direttivo:

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- deliberare in merito all'indizione dell'Assemblea Ordinaria
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'Anno Sociale;
- deliberare il trasferimento della sede legale e della sede operativa
- deliberare circa l'ammissione dei Soci;
- proporre all'assemblea dei Soci in merito all'iscrizione come Socio Onorario
- ratificare le dimissioni di Soci
- deliberare circa la decadenza o l'espulsione di Soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- deliberare spese ai fini dello svolgimento dell'attività associativa
- deliberare circa la quota associativa annuale
- deliberare incarichi e mandati operativi a Consiglieri ed Associati

- deliberare l'affidamento di incarichi esterni necessari per le finalità associative nei limiti previsti dalla Legge e dallo Statuto
- definire il tetto per spese urgenti e indifferibili che il Presidente può autorizzare, esercitandone la successiva ratifica
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Articolo 18 – Il Presidente e i suoi Compiti:

I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria
- autorizzare spese urgenti e indifferibili, nei limiti prefissati dal Consiglio Direttivo, soggette a successiva sua ratifica
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per Legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo o di altro Organo dell'Associazione.
- formulare al Consiglio Direttivo le proposte per l'attribuzione delle funzioni di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

In caso di impedimento o di dimissioni formali, nel periodo transitorio fino all'Assemblea Ordinaria elettiva, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente più anziano sotto il profilo associativo, ed a parità di anzianità associativa, dal Vicepresidente più anziano.

In caso di ulteriori impedimenti, le funzioni sono esercitate, in linea d'ordine, dal Segretario, dal Tesoriere e dal Consigliere più anziano sotto il profilo associativo, ed a parità di anzianità associativa, dal Consigliere più anziano.

Articolo 19 – Collegio dei Revisori:

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei Soci e composto da un minimo di 2 ad un massimo di 3 membri effettivi. I membri del Collegio possono essere eletti anche tra i non Soci. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. Il Collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del Verbale;
- verifica ed approvazione dei Rendiconti Consuntivo e Preventivo Annuali prima della loro presentazione all'Assemblea.

Articolo 20 - Entrate e Patrimonio Sociale:

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati, con beneficio di inventario;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste ed altre manifestazioni pubbliche, e sottoscrizioni;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell' associazionismo di promozione sociale non derivanti da attività commerciali

Le associazioni di promozione sociale sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l' indicazione dei soggetti eroganti relativa alle risorse economiche di cui al comma 1 , lettere b), c), d), e), nonché per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile di cui all' art. 22 della legge 383 del 07/12/2000.

Articolo 21 – Esercizio Sociale:

L'Esercizio Sociale dell'Associazione ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo presenta annualmente, entro il trenta Aprile, all'Assemblea la relazione nonché il Rendiconto Consuntivo dell'esercizio trascorso e quello Preventivo per l'anno in corso. Il Bilancio Consultivo e Preventivo devono essere messi a disposizione dei Soci ai fini dell'esercizio di voto antecedentemente all'inizio dei lavori assembleari.

Articolo 22 – Divieto di Distribuzione degli Utili:

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Articolo 23 – Attività secondarie:

L'Associazione potrà anche esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/05/1995.

Articolo 24 – Durata e scioglimento dell'Associazione:

La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non può sciogliersi che per decisione assunta secondo le procedure di cui all'art. 12 di un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del Patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di altra associazione con finalità analoghe o ad organizzazioni di Volontariato operanti nel sociale. Il Patrimonio netto residuo in caso di scioglimento , cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, deve comunque essere devoluto con il vincolo dei soli fini di utilità sociale.

L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i Soci.

Articolo 25 - Norme Residuali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del C.C., della Legge 383/2000 e della L.R. 7/2006

Le nomine del Presidente, e dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori, in quanto elettive, non sono oggetto di variazione statutaria, fermi restando gli adempimenti amministrativi di legge.

Approvato in Biella il 06/02/2010